



Sentenza n. 23090/2015 pubbl. il 16/11/2015

RG n. 85177/2013

Repert. n. 22133/2015 del 16/11/2015

23090/15
Gou 2286/15

Rep 22133/15

23090



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco	Mannino	presidente
dott. Stefano	Cardinali	giudice rel.
dott. Francesco Remo	Scerrato	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 85177/13 RG e vertente

TRA

AMOROSINO SANDRO

elettivamente domiciliato a Roma, via Ciro Menotti n. 4, presso lo studio dell'avv.to Ferdinando Albisinni, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Monica Minelli, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

GBM GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO HOLDING S.P.A.

GBM BANCA S.P.A.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate a Roma, via Valle della Muletta, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Fiore, che le rappresenta e difende giusta procura apposta a margine della comparsa di risposta

1



Sentenza n. 23090/2015 pubbl. il 16/11/2015

RG n. 85177/2013

Repert. n. 22133/2015 del 16/11/2015

CONVENUTE

OGGETTO: revoca amministratore e risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

per l'attore: "in via principale: a) accertare l'illegittimità dei comportamenti e delle delibere di cui in narrativa posti in essere da GMB Banca S.P.A. e dal GMB Holding S.P.A.; b) condannare le convenute GMB Banca S.P.A. e GMB Holding S.P.A. in solido tra loro, ovvero ciascuna nella misura che verrà accertata in corso di giudizio, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per la revoca, anche implicita, di fatto o attraverso negozio indiretto, senza giusta causa dalla carica di amministratore della società GMB Banca S.P.A. e comunque per i richiamati illegittimi comportamenti e delibere delle convenute, danni da liquidarsi in € 140.000,00 oltre IVA e CAP, o nelle diverse misure che risulteranno di giustizia anche in via equitativa, tenuto conto dei fatti come accertati in giudizio; c) oltre interessi e rivalutazione del credito in misura pari al tasso inflattivo dalla messa in mora all'effettivo pagamento; spese rifuse; sentenza esecutiva";

per le convenute: "chiede il rigetto della domanda avversaria, con il favore delle spese processuali".

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, Sandro Amorosino ha convenuto in giudizio la GBM Banca S.P.A. e la GBM Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.P.A. affinché venissero condannate al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 140.000,00 oltre IVA e CAP, causati dai comportamenti asseritamente illegittimi da esse posti in essere, consistiti nell'aver deliberato un progetto di fusione successivamente non realizzato, inducendo esso attore e gli altri componenti del consiglio di amministrazione a rassegnare le dimissioni dai relativi incarichi "in funzione della divisata, ma all'epoca già interrotta, fusione".

2



Sentenza n. 23090/2015 pubbl. il 16/11/2015

RG n. 85177/2013

Repert. n. 22133/2015 del 16/11/2015

La GBM Holding S.P.A. e la GBM Banca S.P.A. si sono costituite sostenendo l'impossibilità di assimilare le dimissioni volontarie rassegnate dall'attore ad una delibera di revoca dall'incarico e la correttezza del comportamento da esse convenute tenuto nella vicenda in questione. Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda proposta dall'attore.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni documentali delle parti.

Al riguardo si deve rilevare che la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore si fonda sul presupposto che l'anticipata cessazione del suo incarico di presidente del consiglio di amministrazione della GBM Banca S.P.A. sia riconducibile al comportamento di quest'ultima società e della controllante GBM Holding S.P.A. che, dopo aver approvato un progetto di fusione, avevano, per il tramite del presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima, fatto pressioni sull'organo amministrativo della società incorporata affinché si dimettesse, sostanzialmente costringendolo a seguire le istruzioni ricevute, senza poi portare a compimento l'operazione che avrebbe dovuto giustificare la sostituzione degli amministratori. In particolare l'Amorosino ha dedotto, chiedendo di provare tali circostanze, che il presidente del consiglio di amministrazione della controllante GBM Holding, dopo aver invitato gli amministratori della GBM Banca a rassegnare le dimissioni *"in modo da consentire all'azionista di controllo di assumere in tale sede determinazioni al punto sub 2 dell'odg in linea con il processo di incorporazione avviato"*, gli aveva comunicato che, in caso di mancata presentazione di dimissioni spontanee, l'assemblea della GBM Banca avrebbe disposto la revoca dell'organo amministrativo e ha sostenuto che in tale condotta si sarebbe dovuta ravvisare una revoca implicita del mandato ad amministrare, revoca da ritenersi priva di giusta causa, non avendo le due società portato a



Sentenza n. 23090/2015 pubbl. il 16/11/2015

RG n. 85177/2013

Repert. n. 22133/2015 del 16/11/2015

termine il processo di incorporazione con il quale le stesse avevano giustificato l'esigenza di sostituire l'organo amministrativo.

Dalle stesse allegazioni dell'attore, tuttavia, anche a voler ritenere provate le circostanze di fatto che ne costituiscono il presupposto, emerge l'assenza, nel caso in esame, di una decisione di revoca, sia pure implicita, da parte dei soci o del socio di maggioranza della GBM Banca che abbia comportato la cessazione anticipata dell'incarico rivestito dall'Amorosino e il conseguente diritto di quest'ultimo di essere risarcito del danno, a prescindere dall'esistenza o meno di una giusta causa ai fini della revoca. La cessazione dell'incarico, infatti, non può che essere causalmente ricondotta alle dimissioni rassegnate dall'Ambrosini, e quindi al recesso dallo stesso manifestato, costituente un atto unilaterale recettizio, i cui effetti si sono realizzati nel momento in cui la dichiarazione è stata comunicata al destinatario e la cui invalidità ed inefficacia non costituiscono oggetto di espressa domanda di accertamento da parte dell'attore. Ne discende che se anche la decisione dell'amministratore di dimettersi fosse stata influenzata dall'invito in tal senso rivoltogli dal socio di maggioranza e dalla consapevolezza che, in assenza di dimissioni, sarebbe stato revocato, la cessazione dell'incarico, che certamente non può considerarsi un effetto immediato della deliberata, ma non attuata, incorporazione, deriva esclusivamente dalla sua volontà, che ha anticipato e reso inutile un provvedimento di revoca che non è mai stato adottato. D'altra parte, la scelta operata dall'amministratore si è risolta nel compimento di un atto la cui validità ed efficacia sotto il profilo della libera determinazione della volontà non costituisce oggetto del presente giudizio, in assenza di espressa domanda di annullamento da parte dell'attore, a prescindere da ogni considerazione circa la molteplicità dei motivi che possono averla indotta.



Sentenza n. 23090/2015 pubbl. il 16/11/2015

RG n. 85177/2013

Repert. n. 22133/2015 del 16/11/2015

La domanda proposta dall'Amorosino, pertanto, deve essere respinta, e le spese del presente giudizio devono essere poste a suo carico in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte da Sandro Amorosino nei confronti della GBM Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.P.A. e della GBM Banca S.P.A. e condanna l'attore a rimborsare alle convenute le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge..

Così deciso in Roma, il 27/10/15.

Il giudice est.

(dott. Stefano Cardinali)

Il presidente

(dott. Francesco Mannino)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 16 NOV 2015

IL CANCELLIERE C.

Patrizia Cuttolo

P. Cuttolo